



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

## **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO (LC) E LA SORGENTE SOC. COOP. DI SERVIZI DI ERBA (CO) PER LA SOSTITUZIONE DELLA BIBLIOTECARIA COMUNALE**

L'anno duemilaotto addì uno del mese di aprile, presso la sede municipale di Osnago - Ufficio Segreteria;

T R A

1) DOTT.SSA BARBARA MASSIRONI nata a Merate (Co) il 27.2.1968, residente in Merate (Lc) Viale Verdi n. 67, Responsabile del Settore 1- Amministrativo, contabile e servizi alla persona, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Osnago - C.F. 00556800134;

E

2) MAURI FLAVIO, nato a Erba (CO) il 21.4.1960, residente a Pusiano (CO) - Via Trento n. 21, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LA SORGENTE Soc. Coop. di servizi con sede in Erba (CO) - Via Lecco 16 - P. IVA 02989740135;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale ha alle proprie dipendenze la Sig.ra Biffi Barbara (profilo professionale Istruttore socio-culturale – Cat. C1 - Pos. Econ. C2) con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed un orario di servizio distribuito su 6 giorni settimanali;
- La Sig.ra Biffi Barbara svolge la mansione di bibliotecaria garantendo l'apertura al pubblico della Biblioteca Comunale "Primo Levi" situata in Viale Rimembranze n.5;
- l'Amministrazione Comunale ritiene necessario garantire l'apertura al pubblico della biblioteca comunale anche durante i periodi di assenza della Sig.ra Biffi;
- l'Amministrazione Comunale intende avvalersi di personale qualificato di cooperativa che lavori nel settore bibliotecario;
- la Ditta LA SORGENTE Soc. Coop. di servizi di Erba (CO), fra le cooperative operanti nel settore che sono state contattate, ha dato la propria disponibilità alla fornitura di personale qualificato con una tariffa oraria di € 16,00 + IVA;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività: apertura al pubblico della biblioteca comunale "Primo Levi" durante i periodi di assenza della bibliotecaria titolare con garanzia dei servizi di prestito libri e audiovisivi (compreso il servizio di interprestito) e di accesso ad internet, oltre che al ricevimento di adesioni alle iniziative organizzate dal Comune, secondo le modalità stabilite per ogni singolo evento. Il personale fornito dalla cooperativa dovrà altresì impegnarsi nel coordinamento del lavoro dei volontari che si occupano della gestione della biblioteca.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

## Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata di 24 mesi con inizio dal 01/04/2008 e termine al 31/03/2010.

## Art. 3 – Obblighi della cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- A) a fornire personale qualificato con sufficiente esperienza nella gestione bibliotecaria. A tal fine la Ditta appaltatrice dovrà trasmettere curriculum degli operatori prima della loro presa in servizio dal quale risulti che gli stessi sono in possesso di diploma di scuola media superiore e hanno almeno annuale nella gestione di biblioteca pubblica, requisito, quest'ultimo, da comprovarsi mediante apposita attestazione.
- B) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- C) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- D) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- E) a garantire l'immediato allontanamento dell'operatore che non risultasse atto al servizio o non osservasse un comportamento corretto e riguardoso verso il pubblico e gli interlocutori, dipendenti e Amministratori del Comune, nel pieno rispetto delle norme di legge e di regolamento;
- F) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.
- G) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
- H) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

## Art. 4 – Orario di apertura della biblioteca

Nelle giornate di assenza della bibliotecaria, la Ditta appaltatrice dovrà garantire l'apertura della biblioteca comunale con le seguenti modalità:

lunedì	dalle 14.30 alle 18.30
martedì	dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
mercoledì	dalle 14.30 alle 18.30
giovedì	dalle 14.30 alle 18.30
venerdì	dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
sabato	dalle 14.30 alle 17.00



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

## **Art. 5 – Responsabilità Ditta appaltatrice**

La ditta aggiudicataria risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o del personale suo dipendente, possa derivare all'Amministrazione Comunale ed a terzi.

Esonera, altresì, l'Amministrazione comunale per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi ai danni del personale della ditta stessa.

In caso di sottrazione o danneggiamento della dotazione della biblioteca - durante l'orario di apertura - la ditta risponde qualora venga dimostrata negligenza o colpa in vigilando.

La ditta aggiudicataria deve provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nel corso dell'attività (la polizza dovrà prevedere un massimale di €500.000,00).

Delle assicurazioni contratte la ditta dovrà fornire documentazione prima dell'inizio del servizio.

In caso di danni arrecati a terzi la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune fornendo dettagliati particolari.

## **Art. 6 – Comunicazione dell'ente per richiesta sostituzione**

Il Comune di Osnago si impegna a comunicare di norma con un anticipo di 15 giorni le richieste di sostituzione della bibliotecaria nel caso di ferie o frequenza di corsi di formazione.

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire la fornitura di personale qualificato entro 48 ore dalla richiesta di sostituzione della bibliotecaria per assenza dovuta a malattia.

Il Comune di Osnago in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente convenzione applicherà alla Ditta LA SORGENTE Soc. Coop. di servizi di Erba (CO) una penale di € 50,00 per ogni giorno di sospensione del servizio.

## **Art. 7 – Monte ore annuo richiesto e compenso**

Le parti riconoscono che il monte ore annuale richiesto è pari a 216 ore a fronte di assenza della bibliotecaria per ferie ed eventuali malattie e corsi di formazione e che tale monte ore è del tutto presuntivo, poiché si procederà a liquidare alla Ditta LA SORGENTE Soc. Coop. di servizi di Erba (CO) esclusivamente le spettanze dovute per le ore di servizio effettivamente fornito.

Il costo orario per il personale qualificato fornito dalla Ditta appaltatrice è stabilito in € 16,00 + IVA 20% e pertanto il compenso complessivo biennale presunto per il periodo 1/4/2008 - 31/3/2010 è pari a € 6.912,00 + IVA.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mensile corredata dai prospetti contenenti il numero delle ore effettuate. Eventuali ritardi nel pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza.

## **Art. 8 – Controllo dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale si riserva ampia facoltà di controllo generale e di verifica in qualsiasi momento sul servizio prestato dalla ditta appaltatrice.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, si procederà alla contestazione per iscritto delle stesse.

La ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione

Trascorso inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l'inadempienza e sarà applicata una penalità compresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 200,00, al cui recupero si provvederà mediante ritenuta diretta dell'importo sulla fattura di prima scadenza.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

## Art. 9 – Risoluzione della convenzione

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dall'articolo precedente, il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti casi, previa contestazione penale:

- a) abituali deficienze o negligenze del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano a giudizio dell'Amministrazione il servizio stesso;
- b) quando l'impresa medesima si renda colpevole di frodi, di accertata evasione fiscale o di fallimento;
- c) cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri senza esplicita autorizzazione;
- d) situazione di altri inadempimenti previsti dal Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo l'impresa incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa dell'Impresa appaltatrice sono a carico di quest'ultima.

In ogni caso le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune per il proseguimento del servizio sino all'espletamento del nuovo appalto protranno essere addebitate all'Impresa decaduta dal contratto.

## Art. 10 – Risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Tribunale di Lecco.

## Art. 11 – Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA costituirà una cauzione di € 150,00 mediante fideiussione bancaria od assicurativa, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza. La cauzione potrà altresì essere costituita con versamento in contanti presso la tesoreria comunale (Credito Valtellinese – Ag. di Osnago).

## Art. 12 – Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Letto confermato e sottoscritto:

PER LA SORGENTE SOC. COOP. DI SERVIZI:

Il Legale Rappresentante

*Sig. Flavio Mauri* .....

Per l'Ente COMUNE DI OSNAGO:

Il Resp. del Settore 1

*Dott.ssa Barbara Massironi* .....